




COMUNE DI SAN QUIRINO

REGOLAMENTO

***PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO
DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI***



“ San Foca Km Zero ”

APPROVATO CON D.C.C. N. 12 DI DATA 15/02/2016



COMUNE DI SAN QUIRINO

1 – Oggetto e scopo

1. E' istituito il mercato di vendita diretta di prodotti agricoli denominato **" San Foca Km 0"**, al fine di incentivare il consumo di prodotti locali e stagionali promuovendo altresì la cultura rurale e in particolare i piccoli produttori e le piccole produzioni presenti sul territorio.
2. Il mercato **"San Foca km 0"** è ubicato nella Piazza Garibaldi in Frazione San Foca.

2 – Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento del Mercato di vendita diretta di prodotti agricoli denominato **" San Foca Km 0"**, da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art.8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni di cui alla **Legge n. 228 del 18 maggio 2001 " Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art.7 della Legge 5 marzo 2001 n. 57 "** e successive modifiche ed integrazioni e del **D.M. 20 novembre 2007 attuativo dell'art.1 comma 1065 della L.296/2006.**

3 – Periodi di apertura ed orari

1. Il mercato si svolge nella giornata individuata con provvedimento della Giunta Comunale, dalle ore 07.30 alle 12.30, con possibilità di accesso all'area e di completare le operazioni di allestimento mezz'ora prima e di lasciare l'area mezz'ora dopo il termine del mercato.
2. Qualora per lo svolgimento delle tradizionali manifestazioni che si tengono nel Comune di San Quirino che necessitino l'occupazione dell'area della Piazza Garibaldi in Frazione San Foca, il mercato potrà essere sospeso.

4 – Soggetti ammessi alla vendita

1. Possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli (singoli, associati, costituiti in società), i consorzi di produttori e le cooperative di imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese che rispettino le seguenti condizioni:
 - 1.1. Ubicazione dell'azienda agricola, nell'ordine di priorità:

- a) Nel Comune di San Quirino;
 - b) Nei Comuni contermini al Comune di San Quirino: Roveredo in Piano, Aviano, Montebelluna, Valcellina, Maniago, Vivaro, Cordenons e Pordenone;
 - c) Nei Comuni contermini ai comuni di cui al punto b) : Fontanafredda, Porcia, Budoia, Barcis, Vajont, Fanna, Andreis, Frisanco, Meduno, Cavasso Nuovo, Arba, Spilimbergo, San Giorgio della Richinvelda, Zoppola, Fiume Veneto, Prata di Pordenone e Azzano Decimo;
 - d) Nei rimanenti Comuni della Provincia di Pordenone;
 - e) Nei Comuni della Provincia di Udine e Treviso.
- 1.2. Fermo restando l'ubicazione dell'azienda agricola in uno dei comuni sopra indicati, sarà, comunque data priorità al prodotto non presente nel mercato, a prescindere dall'ordine stabilito nel punto 1.1..
- 1.3. Iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della L. 29.12.1993, n. 580, e possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 18.05.2001, n. 228 (1).
- 1.4. L'attività di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai familiari coadiuvanti, o dal personale dipendente di ciascuna impresa.

5 – Assegnazione degli spazi vendita

1. Il numero degli spazi vendita e le loro dimensioni sono determinati con provvedimento della Giunta Comunale.
2. Le modalità di presentazione delle domande sono comunicate con apposito bando da pubblicarsi all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune.
3. L'assegnazione degli spazi vendita, tenuto conto della stagionalità dei prodotti, viene effettuata fino al loro esaurimento. All'assegnatario viene rilasciata una concessione di occupazione suolo pubblico la cui durata viene definita in anni 1 (uno), rinnovabile per non più di nove annualità, con la presentazione entro il 31 gennaio di un'autocertificazione attestante il permanere dei requisiti previsti per la partecipazione al mercato.
4. Qualora il numero delle domande fosse superiore al numero degli spazi vendita, nel rispetto di quanto indicato nei punti 1.1. e 1.2., l'assegnazione delle aree verrà effettuata in base alla data e numero di protocollo di presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo del Comune.
5. Le domande eccedenti gli spazi vendita verranno valutate ed accolte nei casi di sopravvenuta disponibilità degli spazi stessi per rinuncia degli assegnatari e/o redistribuzione tra le imprese già assegnatarie;
6. Le istanze di ammissione al mercato da parte degli imprenditori interessati devono essere redatte su apposito modello predisposto dall'Ufficio Commercio.

6 – Caratteristiche merceologiche

1. Possono essere posti in vendita solo prodotti agricoli delle aziende agricole ammesse al mercato, anche trasformati.
2. La gamma dei prodotti vendibili è costituita da:
 - a) Ortaggi, frutta fresca e secca;
 - b) Prodotti dell'apicoltura;
 - c) Prodotti lattiero caseari;
 - d) Carne e salumi o prodotti derivati;

- e) Prodotti ittici;
 - f) Olive e olio;
 - g) Uova;
 - h) Conserve alimentari vegetali o miste;
 - i) Cereali e leguminose da granella, comprese le farine e prodotti macinati;
 - j) Florovivaistico (piante e fiori);
 - k) Erbe essiccate, aromatiche e loro derivati;
 - l) Lumache (licicoltura);
 - m) Prodotti vitivinicoli.
3. I prodotti agricoli posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
 4. Nel caso di prodotti trasformati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, devono essere tipici del territorio e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
 5. Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale della materia prima.
 6. Nell'organizzazione del mercato si dovrà favorire la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche.

7 – Altre attività consentite

1. All'interno del Mercato possono essere realizzate attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, concordate con l'Amministrazione Comunale, organizzate dagli imprenditori agricoli partecipanti al mercato.
2. E' ammessa la degustazione gratuita dei prodotti nel rispetto delle norme igienico – sanitarie per la promozione dell'attività produttiva.

8 – Obblighi

1. È fatto obbligo agli operatori del mercato di lasciare pulita e sgombera da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti al termine del mercato.
2. È obbligatorio per i partecipanti al mercato il pagamento degli oneri connessi con l'occupazione del suolo pubblico, nella misura stabilita dalle vigenti norme e regolamenti.
3. Proteggere il suolo occupato e l'area di ingombro con opportuni accorgimenti per evitare di imbrattare il suolo pubblico.
4. Non è permesso sgombrare lo spazio vendita prima delle ore previste se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità.
5. L'imprenditore agricolo assegnatario dello spazio vendita ha l'obbligo di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola (logo). Agli imprenditori partecipanti è consentita la divulgazione di materiale pubblicitario limitatamente alle attività riconducibili al mercato ed ai prodotti in esso commercializzati.
6. Osservare eventuali disposizioni dell'Amministrazione Comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto merci.

7. La partecipazione al mercato "San Foca Km 0" avviene nel rispetto delle vigenti norme fiscali, sanitarie ed amministrative.
8. Le aziende agricole partecipanti al mercato dovranno garantire al consumatore ed all'ente gestore la possibilità di effettuare visite concordate presso la sede dell'azienda stessa al fine di constatare quanto posto in vendita.

9 – Divieti

Nell'area adibita a mercato agli operatori è fatto assoluto divieto di:

1. Cedere ad altri la concessione dello spazio vendita;
2. Insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo il suolo pubblico;
3. Tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;
4. Tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi;
5. Vendere al di fuori dello spazio vendita assegnato con "merce a braccio";
6. Infastidire i passanti con richiami insistenti o molestandoli in qualsiasi maniera;
7. Scambiare gli spazi vendita in concessione con altri concessionari.

10 – Responsabilità

1. Il comune non risponde di eventuali danni che derivassero, per qualsiasi motivo, a persone o cose dallo svolgimento del pubblico mercato.

11 – Assenze e assegnazione temporanea degli spazi vendita

1. I concessionari dello spazio vendita che non partecipano al mercato, anche per una sola giornata, dovranno informare il comune della loro assenza entro le ore 12:00 del giorno antecedente allo svolgimento del mercato con comunicazione a mezzo mail, fax o comunicazione telefonica.
2. I posti vendita non occupati nel giorno di svolgimento del mercato possono essere assegnati direttamente alle aziende agricole che hanno presentato domanda di partecipazione e che non sono risultate assegnatarie degli spazi.

12 – Requisiti igienico sanitari del mercato e delle attrezzature

1. Il mercato "San Foca Km 0" si svolge nel rispetto delle norme igienico sanitarie di cui al Regolamento CE n. 853/2004 e n. 854/2004.
2. Le strutture e le attrezzature adibite alla vendita di alimenti devono essere mantenute pulite e sottoposte a regolare manutenzione in modo tale da evitare l'intrusione di animali infestati e rischio di contaminazione.
3. In particolare vanno rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) I produttori devono adottare ogni precauzione atta a garantire l'igiene e la salubrità dei prodotti posti in vendita, nonché la loro integrità;
 - b) Le superfici a contatto con il cibo devono essere mantenute pulite e se necessario, disinfettate;
 - c) I produttori devono disporre di appropriati impianti o attrezzature atte a mantenere in adeguate condizioni di temperatura cibi e bevande.

13 – Sanzioni

La concessione di occupazione suolo pubblico per partecipare al mercato “San Foca Km 0” può essere oggetto di sospensione o di revoca per coloro che operino in contrasto con la normativa di riferimento in materia.